

# COMUNE DI NOCIGLIA PROVINCIA DI LECCE

# COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

# N° 8 del 31-01-2023

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

PROVVISORIO ANNO 2023.

L'anno **Duemilaventitre** il giorno **Trentuno** del mese Gennaio alle **13:05** e prosieguo, nella sede Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la giunta comunale nelle persone dei sigg.

VADRUCCI VINCENZO NUTRICATO LUANA DRAGONE STEFANIA

Assenti:

Partecipa il Segretario Dott. Mario TAGLIAFERRO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267		
REGOLARITA' TECNICA Parere FAVOREVOLE	REGOLARITA' CONTABILE Parere FAVOREVOLE	
Addì, 31-01-2023	Addì, 31-01-2023	
Il responsabile del servizio F.to NUTRICATO LUANA	Il responsabile di Ragioneria F.to RIZZO GIOVANNI	

#### LA GIUNTA COMUNALE

## **PREMESSO CHE:**

- il Decreto Legislativo 150/2009 disciplina il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale;
- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative;
- ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti;
- ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui ai precedenti punti, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:
  - a. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
  - b. collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
  - c. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
  - d. misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
  - e. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
  - f. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

**DATO ATTO** che l'art. 5 del D. Lgs. 150/2009, rubricato "Obiettivi e indicatori" prevede che gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa;

**RILEVATO** che le caratteristiche degli obiettivi devono essere le seguenti:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili a un arco temporale determinato, di norma corrispondente a un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;

- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili;

**LETTO** l'art. 7 del citato Decreto, rubricato "Sistema di misurazione e valutazione della performance" che prevede che le amministrazioni pubbliche valutino annualmente la performance organizzativa e individuale adottando, a tal fine, il Sistema di misurazione e valutazione della performance;

#### VISTI:

- il "Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e del Personale", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 19.07.2012;
- il "Regolamento Comunale recante la disciplina della misurazione, della valutazione, della rendicontazione e della trasparenza della performance", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 17.05.2019;

## **CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:
- "1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- 2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:
  - h) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa; OMISSIS"

## **RILEVATO CHE:**

- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:
  - all'art. 1, comma 3, che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.";
  - all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del

decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.", decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;

- all'art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;

**LETTO** il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 209 del 07.09.2022, e in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, il quale dispone che "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione";
- l'articolo 8, comma 1, il quale dispone che "Il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto";
- l'articolo 8, comma 2, il quale dispone che "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilancio";

## **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29.12.2022, dispone che "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023";
- il termine per l'approvazione del PIAO 2023/2025 è dunque al momento differito al 30 maggio 2023;

## LETTI:

l'art. 5, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 150/2009 il quale dispone che "Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa", obiettivi specifici che, da una lettura sistematica degli artt. 5 e 10, sono costituiti dagli obiettivi strategici e operativi che rappresentano il nucleo centrale del Piano della performance;

la Deliberazione n. 44/2021 con la quale la sezione regionale di Controllo per la Regione Veneto della Corte dei Conti ha stabilito che "per contenere gli impatti negativi derivanti dalla mancata adozione del bilancio nel termine ordinariamente previsto, come, peraltro, sostenuto dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 18/2014, è necessario che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria ed operativa (quali, ad esempio, il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo), al fine di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento. Tale raccomandazione vale, ancor più, per quanto riguarda il Piano della performance, tenuto conto che l'intero ciclo di gestione della performance non contempla sospensioni procedurali, soprattutto con riferimento al periodo temporale di un anno sottoposto a valutazione ai fini dell'erogazione o meno delle risorse incentivanti. Nel rispetto della statuizione della Sezione delle Autonomie sopra riportata, l'ente locale, pur in esercizio provvisorio, deve adottare atti di programmazione provvisori, ma comunque essenziali al buon andamento delle attività amministrative, i quali possono essere soggetti ad approvazione definitiva successivamente all'approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento";

# RILEVATO, DUNQUE, CHE:

- Il legislatore ha previsto che il PIAO debba essere adottato nei 30 giorni successivi al bilancio, e non potrebbe essere diversamente ove si consideri necessario rendere coerente il PIAO con il piano della performance che ha la sua logicità solo se inserito nel PEG e con il piano del fabbisogno chedeve riportare coerentemente i dati previsionali del bilancio;
- A oggi il PIAO è un documento normativamente scoordinato dal DUPS (già di per sé troppo anticipato rispetto al triennio di riferimento), dal bilancio e dal Piano della Performance. Annualmente i termini di approvazione del bilancio sono prorogati dal Governo, a oggi il nuovo termine è il 30.04.2023, determinandosi così lo slittamento del PIAO a maggio, salva approvazione anticipata rimessa a ciascun singolo ente per cui, invariate le disposizioni legislative vigenti e in attesa di un intervento normativo che renda coerenti e applicabili le norme fino a oggi introdotte, irresponsabilmente incoerenti e prive di coordinamento, si ritiene di dover approvare il nuovo Piano della Performance in via provvisoria, fatta salva la ricognizione dello stesso in sede di approvazione del PIAO;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, procedere all'assegnazione degli obiettivi della performance con riferimento all'anno 2023 mediante l'approvazione di un Piano della Performance provvisorio che, successivamente alla definitiva assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore con l'approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025, dovrà essere rivalutato in sede di approvazione del PIAO 2023/2025;

**RILEVATO**, per tutto quanto sopra esposto, che occorre approvare il Piano degli obiettivi e della performance per l'anno 2023, da allegare al PIAO il cui termine di approvazione è differito al 30.05.2023;

**DATO ATTO** che in seguito a specifiche riunioni e confronti con il personale comunale sono state elaborate le proposte di obiettivi valevoli per l'esercizio finanziario 2023 – con la piena condivisione di questo Organo politico;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

## **VISTI:**

- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento Comunale di Contabilità,
- il vigente "Regolamento Comunale recante la disciplina della misurazione, della valutazione, della rendicontazione e della trasparenza della performance", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 17.05.2019;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge:

## **DELIBERA**

- 1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
- 2. **di approvare** il Piano degli obiettivi e della performance provvisorio per l'anno 2023 da allegare, per costituirne parte integrante e sostanziale, al PIAO che dovrà essere approvato entro il 30.05.2023;
- 3. di dare atto che il Piano degli obiettivi e della performance provvisorio per l'anno 2023, oggetto del presente provvedimento, è parte integrante del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 il cui termine di adozione è attualmente fissato al 30.05.2023, trentesimo giorno successivo al termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione economico finanziario;
- 4. **di dare mandato** al Segretario Comunale di provvedere alla pubblicazione del Piano degli obiettivi e della performance provvisorio per l'anno 2023 all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance";
- 5. di trasmettere in elenco la presente ai capigruppo consiliari ex art. 135 D.lgs. n.267/2000;
- 6. **di dichiarare**, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.)

\_

N Deliberazione N. 8 del 31-01-2023

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente F.to Vincenzo VADRUCCI Il Segretario Generale F.to Dott. Mario TAGLIAFERRO

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio online del Comune il 02-02-2023 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Nociglia, 02-02-2023

L'Impiegato Addetto F.to Anna TOMA Il Segretario Generale F.to Dott. Mario TAGLIAFERRO

## ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 - D.Lgs 18/08/2000, Num 267)

Nociglia, 31-01-2023

Il Segretario Generale F.to Dott. Mario TAGLIAFERRO

## COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Nociglia, li 02-02-2023

Il Segretario Generale Dott. Mario TAGLIAFERRO